



Terme di Galatro srl

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(Legge 6 novembre 2012 n. 190)

Appendice integrativa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001




Viale delle Terme n.1
89054 GALATRO (RC)



info@letermedigalatro



www.letermedigalatro.it





PREMESSA

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012, la società Terme di Galatro s.r.l. ha deciso di introdurre e di implementare adeguate misure organizzative e gestionali di prevenzione della corruzione, estendendo l'ambito di applicazione del modello aziendale di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 ai reati considerati dalla Legge n. 190/2012, mediante l'introduzione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l'esigenza di perseguire i seguenti tre obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

In merito alle misure repressive la Legge n. 190/2012 ha previsto alcune modifiche al codice penale:

- I. aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato;
- II. ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;
- III. distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria;
- IV. punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni;
- V. introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.

IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano di Prevenzione della Corruzione risponde, in particolare, alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- 2) prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- 3) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- 4) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge, dai regolamenti, dalle per la conclusione dei procedimenti;
- 5) monitorare i rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della società.

1. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione

Le attività ritenute maggiormente sensibili in quanto a più elevato rischio di corruzione sono, per ogni settore della Società, tutti i procedimenti relativi a:

- a) autorizzazioni, concessioni, gestione delle sanzioni, verifiche fiscali e gestione



- dei contenziosi;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, locazioni, concessione di beni e servizi, tutte le procedure successive relative alla esecuzione dei contratti ed ai relativi collaudi e liquidazioni;
- c) concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale.

Alle attività sopra indicate, si ritiene di dover aggiungere:

- e) conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione;
- f) materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi.

2. Individuazione dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione

Formazione: i provvedimenti conclusivi di procedimento, a norma dell'art. 3 della L. 241/90, devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso trasparente e legittimo.

Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, si individui sempre un soggetto terzo con funzioni di segretario verbalizzante "testimone", diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura.

Attuazione: si afferma che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi, regolamenti o motivate/comprovate urgenze.

Controllo: ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale degli atti della società, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere pubblicati sul sito web della società, adottando le eventuali cautele necessarie per la tutela dei dati personali.

3. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

I provvedimenti conclusivi relativi alle attività di cui al punto 1, devono essere trasmessi, a richiesta, del Responsabile della Prevenzione della corruzione che li visionerà a campione. Fino alla nomina di un Responsabile della Prevenzione della corruzione tra i Dirigenti della società, l'adempimento rimarrà in carico all'Amministratore Unico R.P.C.T.

E' fatto altresì obbligo ai dirigenti e ai dipendenti della Società a partecipare al processo di gestione del rischio e di segnalare eventuali irregolarità e/o condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro in essere.

4. Rispetto dei termini previsti dalla legge, dai Regolamenti, dalle Autorità per la conclusione dei procedimenti



Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità previsti dalla legge, dai Regolamenti, dalle .

5. Monitoraggio dei rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della società.

Le verifiche saranno svolte in sede d'esercizio dei controlli di regolarità previsti dalla legge, dalle Autorità, dai regolamenti della società. In quella sede, a campione, si verificherà la sussistenza di eventuali vincoli di parentela o affinità, in base ai dati anagrafici disponibili.

Si richiama il dovere di segnalazione ed astensione in caso di conflitto di interessi: il responsabile del procedimento e i titolari dei settori competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando alla Direzione ogni situazione di conflitto anche potenziale, con la richiesta di intervento di altro soggetto.

Per quanto non previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per conflitto di interessi si deve intendere in linea generale:

- ogni situazione in cui un interesse privato o personale interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire, con la professionalità ad agire in conformità con la legge, i Regolamenti delle Autorità, i contratti, il dovere di correttezza nei confronti sia degli utenti, sia della società.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila in ordine alla sussistenza di eventuali cause di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013.

Il controllo viene effettuato all'atto del conferimento dell'incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto mediante la presentazione del/i soggetto/i interessati della dichiarazione sostitutiva di certificazione che verrà poi pubblicata sul sito della società.

6. Obblighi di trasparenza

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e il presente Piano di Prevenzione della Corruzione sono pubblicati sul sito web della società per consentire ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate.

7. Formazione del personale

Il Responsabile della prevenzione della corruzione propone procedure appropriate per formare i dipendenti destinatari ad operare nei settori a più alto rischio di corruzione ed individua il personale da inserire nei programmi di formazione. Il programma di formazione dovrà avere ad oggetto la normativa anticorruzione e del Piano anticorruzione, con la discussione delle modalità pratiche di attuazione.

*** Per quanto qui non diversamente previsto, si fa rinvio alle misure di prevenzione previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n.231/2001 adottato dalla società.**